



Prot. N. 1573/2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
IL PROCURATORE GENERALE f.f.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Visti i decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6; 2 marzo 2020, n. 9; 8 marzo 2020, n. 11 ed in particolare gli artt. 10 del d.l. n. 9/2020 e 2 del d.l. n. 11/2020;
- Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- Visto il precedente provvedimento del 7 marzo 2020 Prot. N. 1530/2020;
- SENTITO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA;

Con decorrenza immediata e fino al 4 aprile 2020, salvo proroghe

DISPONGONO

1. **E' vietato l'accesso degli Avvocati e del pubblico a tutte le cancellerie e a tutti gli uffici del Palazzo di Giustizia di Genova** tranne che per il compimento di attività o il deposito di atti, ove non effettuabile in via telematica, e l'accesso ai documenti dei procedimenti civili e penali per i quali non opera la sospensione delle udienze disposta con provvedimento dei Capi degli uffici giudiziari del 7 marzo 2020.

Più specificamente è consentito l'accesso in relazione ai procedimenti di seguito indicati:

Settore civile (art. 10 comma 1 d.l. n. 9/2020; art. 2 comma 2 lettera g) punto 1 d.l. n. 11/2020):



- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'articolo 315 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (trattamenti sanitari obbligatori);
- nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza);
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattamento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti ove vi sia un provvedimento giurisdizionale di dichiarazione di urgenza.

Settore penale (art. 10 comma 11 d.l. n. 9/2020; art. 2 comma 2 punti nn. 2 e 3)

- convalida dell'arresto o del fermo;
- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del c.p.p.;
- procedimenti in cui sono richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro

difensori espressamente richiedono che si proceda per procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa per le misure alternative ai sensi dell'art. 51- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione, procedimenti a carico di imputata minorenni;

- procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

Chi accede è tenuto a provare la necessità del compimento di attività collegate ai procedimenti sopra indicati.


2. **E' vietato l'utilizzo degli ascensori a più di due persone per volta.**
3. **Deve essere mantenuta una distanza minima tra le persone di almeno un metro.**

Genova, 9 marzo 2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO



IL PROCURATORE GENERALE f.f.



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

